

CENTRO STUDI STORICI SUL LAZIO MERIDIONALE - “SEMATA”

STATUTO

Articolo 1 (costituzione e sede)

E' costituito a Sezze (LT) il **CENTRO STUDI STORICI SUL LAZIO MERIDIONALE - “SEMATA”**, associazione culturale, apartitica e senza fini di lucro, con sede presso Giancarlo Onorati via del Mattatoio snc 04018 Sezze (LT).

Articolo 2 (oggetto sociale)

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

2.1 Promuovere la ricerca storica, la produzione culturale e l'attività editoriale e pubblicistica sul territorio del Lazio meridionale.

2.2 tutelare e valorizzare nel pubblico interesse i beni archeologici, storici, artistici e paesaggistici.

2.3 organizzare una biblioteca e un archivio, sia fisico sia virtuale, che raccolga, cataloghi e conservi le fonti primarie e secondarie per lo studio della storia del Lazio meridionale.

Per il conseguimento delle sue finalità l'associazione si propone di:

a) promuovere attività editoriale (monografie, cataloghi di mostre, repertori etc.) per fornire materiali e pubblicazioni atti alla crescita culturale dei soci.

b) pubblicare un bollettino periodico dell'Associazione denominato “Semata. Storia, cultura, arte e società del Lazio meridionale”;

c) promuovere convegni, conferenze, dibattiti, seminari, mostre, attività formative rivolte anche ai non soci;

d) collaborare con gli organi competenti, con enti pubblici e/o privati italiani e/o esteri, con gli istituti scolastici per la conoscenza e la salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico;

e) istituire borse di studio che favoriscano la ricerca su tematiche di interesse storico-culturale per il comprensorio del Lazio meridionale.

Articolo 3 (aderenti all'Associazione)

3.1 L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

3.2 Gli associati si distinguono in:

a) Soci Fondatori: persone fisiche che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione Culturale **CENTRO STUDI STORICI SUL LAZIO MERIDIONALE “SEMATA”**;

b) Soci Ordinari: tutte le persone fisiche che presentano al Consiglio Direttivo richiesta scritta di adesione all'Associazione e versano contestualmente la quota per l'anno in corso. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta dai genitori o da coloro che esercitano la patria potestà. Nella domanda di adesione il socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione;

c) Soci onorari: proposti dal Consiglio Direttivo tra coloro che nel loro capo specifico di attività hanno operato per recuperare e valorizzare le tradizioni storiche, culturali e artistiche locali.

3.3 E' esclusa in ogni caso la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Articolo 4 (quote associative)

4.1 Le quote associative sono determinate annualmente dal Consiglio Direttivo con delibera da adottarsi entro il 30 Aprile di ogni anno. Fino al compimento del 25° anno di età i soci non sono tenuti al versamento della quota associativa.

Articolo 5 (diritti e doveri degli associati)

5.1 Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo interverrà decretando, con decisione motivata, l'immediata espulsione dall'Associazione.

5.2 Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che abbiano compiuto il 18 anno di età hanno diritto di voto nelle deliberazioni assunte dall'Assemblea.

5.3 Il socio cessa di esser tale per dimissioni volontarie, morosità o espulsione.

Articolo 6 (risorse economiche)

6.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative, contributi liberali e ogni altro tipo di entrate di beni mobili ed immobili.

6.2 La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la stessa non è rivalutabile.

Articolo 7 (documento di bilancio)

7.1 L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, alla fine del quale, è redatta dal Direttivo una relazione dettagliata sulle attività svolte, accompagnata da un rendiconto finanziario dal quale risulti chiaramente la situazione contabile.

7.2 Il rendiconto finanziario è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

7.3 Gli eventuali avanzi di gestione verranno re-impiegati nelle attività costituenti gli scopi dell'Associazione.

7.4 E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 8 (organi sociali)

8.1 Gli organi sociali sono: l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo

8.2 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione, è convocata dal Consiglio Direttivo ed è composta da tutti i soci maggiorenni, ognuno dei quali ha diritto ad un voto. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria e in via straordinaria quando sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto degli associati.

8.3 L'Assemblea ordinaria è valida, in prima convocazione, con la presenza del cinquanta per cento dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti. Essa delibera a maggioranza dei partecipanti, qualunque sia il numero degli intervenuti. Non è consentita la votazione per delega.

8.4 La convocazione dell'Assemblea ordinaria va fatta con e-mail da inviarsi all'indirizzo di posta elettronica fornito da ciascun associato all'atto dell'iscrizione, o tramite posta tradizionale, o tramite messaggi telefonici, almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

8.5 L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti: approva il documento di bilancio; approva i regolamenti interni; approva il programma per l'anno seguente.

8.6 L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione. L'assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati in prima convocazione; mentre in seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

Articolo 9 (Consiglio Direttivo)

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

9.2 I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

9.3 Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione ed è convocato dal Presidente.

9.4 Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

9.5 I membri del Consiglio Direttivo designano all'unanimità al loro interno il Presidente ed il Vice presidente. Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Egli, oltre a convocare e presiedere il Consiglio, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione e nomina il Tesoriere. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la gestione e la firma dei conti correnti bancari e/o postali dell'Associazione. In caso di impedimento, assenza o cessazione della carica svolge la sua funzione il Vicepresidente.

9.6 Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide se interviene la metà più uno dei componenti in prima convocazione. In seconda convocazione – mezz'ora dopo - con i consiglieri presenti. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono rese valide dal voto favorevole della metà più uno dei consiglieri presenti alla seduta.

Articolo 10 (scioglimento)

10.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria.

10.2 Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe.

Articolo 11 (disposizioni finali)

11.1 Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 12 (Disposizioni transitorie)

12.1 Fino al 31 dicembre 2017, e comunque fino a che non sarà raggiunto il numero di venti soci ordinari maggiorenni, tutte le incombenze e i poteri previsti per l'Assemblea saranno esercitati dai soci fondatori costituiti nel Consiglio Direttivo.

12.2 Fino alla stessa data, per facilitare l'avvio organizzativo i soci fondatori eleggeranno un Presidente, un vice Presidente e un Tesoriere.

Sezze, 20 gennaio 2017